

6.2 INDICATORE DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Il comma 1 dell’articolo 41 del D.L. 66 del 24/04/2014, convertito con la Legge 23 giugno 2014 n. 89 recita: “A decorrere dall’esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio della pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2009 n. 165 è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati”.

Il comma 1 dell’art. 8 del D.L. 66 del 24/04/2014, che sostituisce il comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. 33/2013, rinvia a successivo decreto la definizione delle modalità di calcolo dell’indicatore.

Il DPCM 22/09/2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.2165 del 14/11/2014), prevede che tale indicatore (annuale o trimestrale), sia calcolato come “somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura (o richiesta equivalente di pagamento) e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

L’indicatore misurerà dunque il ritardo medio di pagamento (in giorni), ponderato in base all’importo delle singole fatture pagate. A parità di ritardo di pagamento quindi, verrà attribuito peso maggiore alle fatture di importo più elevato e, in caso di pagamento prima della scadenza, il valore avrà segno negativo, andando quindi ad incidere positivamente sulla media ponderata complessiva.

Dal calcolo vanno esclusi inoltre i periodi in cui le somme erano inesigibili per contestazione o contenzioso.

Calcolo dell’indicatore

L’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2020, estratto dal gestionale di contabilità dell’Ente, è pari a – 2,4891 giorni; in media quindi, il Comune di Malé - rispetto alla scadenza standard fissata in 30 giorni dalla data di protocollo della fattura - effettua i pagamenti in 27,5109 giorni – quindi in linea con il termine di legge.

Anno 2020	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
	-2,4891

Piattaforma Certificazione dei Crediti e Fondo fondo di garanzia per i debiti commerciali ai sensi del comma 862 della legge n. 145/2018

L’art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell’art. 1 della Legge 160/2019, prevede che a partire dal 2021, le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ove ricadano in una delle fattispecie indicate alle lettere a) e b) del medesimo art. 1 comma 859, siano tenute a stanziare entro il 28 febbraio 2021 nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato “fondo di garanzia dei debiti commerciali” per l’importo calcolato ai sensi del comma 862 della L. n. 145/2018 che confluiscce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione.

In particolare, la lettera a) dell’art. 1 comma 859 della L. 145/2018 prevede lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali, di cui ai commi 862 o 864, qualora l’amministrazione rilevi al 31 dicembre

Comune di Malé – Provincia di Trento
RELAZIONE SULLA GESTIONE ALLEGATA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

2020 un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12.2019 e, in ogni caso, la misura dell'accantonamento non si applica laddove il debito commerciale residuo scaduto non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio. La lettera b) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 prevede l'applicazione delle misure di cui ai commi 862 o 864 anche agli enti che, pur rispettando le condizioni di cui alla lettera a), presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002.

Si rende necessario, quindi, rilevare gli indicatori previsti dall'art. 1 comma 859 L. 145/2018 e verificare la posizione del Comune rispetto alle condizioni ivi previste.

Gli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 da prendere a riferimento per il 2020 sono quelli derivanti dalle risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e riassunti nel prospetto sotto riportato.

Al fini della verifica delle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 si rilevano i seguenti dati:

- debito scaduto e non pagato al 31.12.2020 (stock del debito): **euro 4.115,72** elaborato da PCC;
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2020: **euro 2.096.274,48** elaborato da PCC;
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2020 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al **0,196 %**.

Al fini della verifica delle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 si rileva che il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2020 elaborato da PCC è negativo e, pari a - 4 giorni. Alla luce di tali risultanze, il Comune di Malè rispetta sia le condizioni di cui alla lettera a), in quanto il debito scaduto e non pagato rilevato al 31/12/2020 in PCC di € 4.115,72 è inferiore alla soglia del 5% rispetto al totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio ed è da considerarsi "fisiologico", sia le condizioni di cui alla lettera b), in quanto il tempo medio ponderato di ritardo è negativo, e quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002.

Si precisa che della non costituzione del fondo di garanzia per i debiti commerciali si è dato atto nella nota integrativa al Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 29/03/2021.

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2020

Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018.

4.115,72 Gestione commissariale No

Note

di cui euro (4115,72) per fatture emesse nell'anno 2020

- Motivazioni per mancato smaltimento debito:
- Problemi di liquidità di cassa ()
 - Sfasamento tra competenze e cassa ()
 - Carenza di organico del personale dipendente()
 - Complessità delle procedure amministrativo-contabili interne (4.071,22)
 - Problemi di contenzioso ()
 - Altro In attesa della nota d'accredito (44,50)

Fatture ed altri documenti	Note di Credito
Importo scaduto e non pagato	€ 4.115,72
Importo scaduto e non pagato Totale	-€ 1.229,50
Importo documenti ricevuti nell'esercizio	€ 2.886,22
<input type="checkbox"/> Regole per il calcolo del debito	
Importo documenti ricevuti nell'esercizio	€ 2.096.274,48
Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data: 12/04/2021	
Tempo medio ponderato di pagamento	30 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo	-4 giorni
<input type="checkbox"/> Regole per il calcolo dei tempi	